

Via San Vincenzo 12 - 20123 Milano
Tel 0289423800 Fax 0283249245

Milano, 26 ottobre 2016

Spett.le .
CSBNO
Via Valassina n. 1
Paderno Dugnano (Mi)
Via mail
alla c.a. del Direttore Generale: <gianni.stefanini@csbno.net>
alla c.a. del Presidente: nerio.agostini@csbno.net

OGGETTO: CSBNO/Provincia di Milano
(T.A.R. Lombardia)

Vi comuniciamo che è stata depositata la sentenza relativa alla causa in oggetto che ha, purtroppo, respinto il ricorso.

Ad una prima lettura della stessa vi esponiamo quindi di seguito le nostre valutazioni.

La sentenza rileva come *«la determinazione dello stanziamento costituisce una scelta che è espressione della massima discrezionalità circa le «politiche» da finanziare e gli interventi da favorire, e, in quanto tale, sfugge al sindacato giurisdizionale»* affermando che non avrebbe aiutato la tesi del CSBNO quanto stabilito dall'Intesa tra la Regione Lombardia e l'Unione delle Province Lombarde, approvata con la DGR n. 2704/2011 che stabilisce: *«le province assicurano l'esercizio delle funzioni relative ai trasferimenti soppressi sostituiti dalla compartecipazione tenendo conto della necessità di mantenere un adeguato livello dei servizi offerti»* visto che *«Tale clausola, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non significa che la Provincia è tenuta a stanziare le stesse risorse degli anni precedenti. La disposizione impegna le Province ad assicurare lo svolgimento delle funzioni, mantenendo un adeguato livello dei servizi offerti, ma un conto è assicurare lo svolgimento delle funzioni, altro è, in tale contesto, l'autonomia dell'Ente di ripartire le risorse secondo i propri obiettivi.»*

Si osserva che negli atti si era dimostrato che **proprio la previsione di tale impegno avrebbe dovuto comportare l'erogazione dello stesso stanziamento di risorse regionali avvenuto negli anni pregressi o le Province non avrebbero assicurato lo svolgimento delle funzioni del CSBNO**, circostanza dimostrata dagli atti di bilancio di CSBNO.

Le conseguenze sostanziali dell'azzeramento del contributo provinciale e della drastica riduzione della quota di contributo regionale assegnato dalla Provincia di Milano sono state la causa del risultato d'esercizio negativo di bilancio di CSBNO. Del resto, proprio nell'ordinanza istruttoria, il TAR aveva ritenuto necessario acquisire la deliberazione di GR completa dell'accordo, affermando che la nuova modalità della fonte di finanziamento *«era regolata dalla disciplina applicativa dettata dalla Giunta della Regione Lombardia con la deliberazione*

Via San Vincenzo 12 - 20123 Milano
Tel 0289423800 Fax 0283249245

n. X/2704 del 22 dicembre 2011.ö

Non si comprende poi l'assunto *öIn proposito va rilevato che con l'atto introduttivo del giudizio si censura non già la non corretta applicazione dei criteri per l'assegnazione del contributo al Consorzio ricorrente, bensì proprio la stessa quantificazione a monte dello stanziamento, avendo la Provincia destinato per l'anno 2013 al sistema bibliotecario minori risorse rispetto all'anno precedenteö* quando a pag. 14 del ricorso si contestava la mancata erogazione del contributo in quanto *öla decisione è contraria alla L.r 81/1985 in quanto assolutamente incoerente rispetto agli obiettivi di sviluppo del sistema bibliotecario stabiliti all'art 1 della L.reg. cit. , contraria al corretto esercizio della delega riconosciuta alla Provincia e infine agli artt 22, 23 e 24 cioè alle norme relative al Piano Provinciale pluriennale ed a quello regionale con i quali la Provincia di Milano si impegnava, oltre ad erogare i contributi annuali stanziati dalla Regione Lombardia, anche a confermare la övolontà in un sempre continuo impegno finanziario e organizzativo a sostegno dell'organizzazione bibliotecaria territorialeö* **quindi proprio al scorretta applicazione dei criteri di assegnazione.**

Concludiamo con questa valutazione personale, forse il rilievo dell'abrogazione dell'art. 41 bis della l.r. 10/20013 dall'art. 2 comma 1 lett. a) della l.r. 30 dicembre 2014 n. 36 (Legge di Stabilità 2015) entrata in vigore il 1° gennaio 2015 ha avuto il suo peso nella decisione, inducendo il TAR a non prendere una posizione contro la Provincia ma considerando comunque la questione risolta per gli anni successivi.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento ulteriore.

Con i migliori saluti.

(Avv. Patrizia Scarcello)

(Prof. Avv. Paolo Sabbioni)

AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03

Le informazioni contenute in questo messaggio e negli allegati, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia tramite fax e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. n. 196/03 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse.